Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 41 Aprile – Giugno 2010

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Stefano Mariani*
Consiglieri: *Maria Armezzani, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà, Tommaso Sciascia, Luigi Viola*

IDEE A CONFRONTO

L'approccio psicologico-giuridico ai quesiti.

Editoriale di
Paolo Capri 1

PARERE DELL'ESPERTO

L'audizione del minore. Un dibattito ancora aperto.

di Pompilia Rossi 4

Relazione Empatica: Fondamento per l'interpretazione in ambito clinico-peritale.

di Anita Lanotte e
Rocco Emanuele Cenci 6

Dio li fa e poi li accoppia? Complessità e circolarità della relazione di stalking.

di Serena Mastroberardino e
Arianna Proietti Valentini 9

Recensioni Convegni 11

Notizie dall'Associazione 14

Convegni 15

IDEE A CONFRONTO

L'APPROCCIO PSICOLOGICO-GIURIDICO AI QUESITI

di

Paolo Capri

Presidente AIPG

Nell'affrontare il lavoro peritale, sia nell'ambito civile che penale, il perito o consulente tecnico d'ufficio si trova nella necessità di dover rispondere ad una serie di quesiti, posti dal magistrato, necessari allorché la trama del procedimento giudiziario richiama competenze e specializzazioni che vanno oltre quelle del giurista, pur essendo il giudice *peritus peritorum*.
I quesiti sono particolarmente importanti perché indirizzano l'elaborato peritale, dunque tracciano la via al perito o consulente, determinando, a cascata, una serie di conseguenze e decisioni che avranno uno specifico peso nel corso del processo, incidendo direttamente sul destino delle persone coinvolte nella vicenda giudiziaria.

Dunque, uno dei problemi più frequenti e tuttora attuali nell'ambito della psicologia giuridica è proprio la difficoltà per il perito/consulente di comprendere che la formulazione dei quesiti è la fase decisiva per tutto il lavoro da svolgere.
Infatti, il momento della formulazione del quesito è particolarmente importante sia nelle cause civile, ad esempio nelle consulenze di affidamento minorile allorché viene chiesta una valutazione delle capacità genitoriali e un programma per indirizzare la famiglia verso la possibilità di accordi, o nelle consulenze per la valutazione del danno alla persona, allorché viene chiesto di valutare e quantificare un eventuale danno psichico o esistenziale, sia nelle cause penali in riferimento alla valutazione della idoneità di un adulto o di un minore a rendere testimonianza, con ciò che ne consegue rispetto le varie richieste che possono essere formulate in riferimento ad esempio alla distinzione tra idoneità a rendere testimonianza e attendibilità della testimonianza.
In quest'ultimo caso molto spesso la perizia riguarda ipotesi di abusi o maltrattamenti, riferiti dall'unico testimone, magari minore, che quasi sempre è anche la vittima del reato.
Già nel 1989 Franco Ferracuti (Ferracuti F., 1989) segnalava di fare estrema attenzione alla formulazione dei quesiti, soprattutto esortava a saper distinguere quelle che erano le competenze del perito e quelle che

erano le specificità del giurista. Suggeriva, di fatto, di tenere separate le due competenze, quella clinica, propria del perito/consulente, e quella giuridica, propria del magistrato. Affermava, infatti, che *"...la perizia è un mezzo di conoscenza del magistrato. Quando noi siamo periti siamo un'estensione sensoriale del giudice, come nel caso di un miope che si metta gli occhiali: noi siamo gli occhiali. Non è nostro compito l'accertamento della colpevolezza, né aiutare il giudice nel valutare il grado del dolo"*.

Dopo circa venti anni da queste affermazioni, non sembra ci siano significative novità, nel senso che è ancora presente una certa confusione sia rispetto i ruoli, con i consulenti/periti che alle volte non hanno consapevolezza che il quesito può essere discusso in sede di conferimento dell'incarico, sia rispetto l'orientamento ad accettare quesiti rispetto competenze che non si hanno, magari perché appartenenti a discipline e specializzazioni lontane e non specifiche rispetto un dato quesito, una certa perizia o un tipo di consulenza, o anche perché pur essendo teoricamente competenti vengono però a mancare i necessari aggiornamenti e la necessaria formazione.

Dunque, il tema è particolarmente delicato, investe direttamente e indirettamente il livello di preparazione professionale che l'esperto dovrebbe avere e mantenere attraverso continui perfezionamenti.

La formulazione dei quesiti da parte del giudice nel contesto peritale e dunque sull'opportunità che possa, il perito, fornire il proprio contributo senza entrare nel merito investigativo-giudiziario che, ovviamente, non gli compete, rimanda alla conoscenza e all'aggiornamento delle norme giuridiche che regolano l'intera attività psicologico-giuridica e, implicitamente, la prassi e la procedura inerenti le attività peritali.

Ad esempio, nelle consulenze di affidamento minorile in coppie separate o divorziate, sarà particolarmente importante comprendere, anche attraverso i quesiti, che spesso fanno diretto riferimento alla legge 54/06 sulla bigenitorialità, come la CTU ormai è avviata verso un aspetto *trasformativo*, non più dunque solo *fotografico*, nel senso che nel momento in cui viene chiesto espressamente dal giudice di *trovare accordi fra le parti*, di suggerire eventuali percorsi di mediazione familiare o di sostegno alla genitorialità, inevitabilmente andranno a modificarsi vissuti e situazioni, anche per il coinvolgimento diretto - ovviamente alla giusta distanza - del CTU.

Peraltro, si potrebbe anche sostenere che qualsiasi relazione umana, soprattutto all'interno di cornici sociali, giuridiche e psicologiche, come lo sono le perizie e le consulenze, muove delle dinamiche, dei vissuti, delle emozioni che attraversano non solo la relazione transferale e controtransferale fra esaminando e consulente, ma certamente anche e soprattutto fra le varie persone protagoniste della consulenza tecnica, innescando così dei movimenti emotivi che potrebbero portare a dei cambiamenti.

Rispetto ai quesiti, anche l'American Psychological Association APA fornisce un suo contributo con un protocollo, *Guidelines for Child Custody Evaluations in Family Law Proceedings* (*Linee guida per le valutazioni dell'affidamento dei figli nei procedimenti del diritto di famiglia*) specifico per questo tipo di consulenza. Il documento ha come obiettivo quello di affrontare quelle che vengono definite comunemente "*valutazioni dell'affidamento dei figli, in cui sono incluse le controversie sulle responsabilità, l'affidamento e la frequentazione in seguito a un divorzio o separazione non coniugale. L'obiettivo del presente documento è favorire la condotta efficiente di queste particolari valutazioni*".

Nell'ottavo articolo viene, infatti, definito che *"Gli psicologi devono stabilire lo scopo della valutazione tempestivamente e in linea con la natura del relativo quesito";* si chiede, dunque, agli psicologi di affrontare la consulenza attraverso la proposizione di un quesito corretto, in quanto l'intero progetto valutativo verte e si basa sul quesito, ovvero sul tipo di richiesta del giudice.

Il quesito, specificano le Linee Guida, può essere elaborato e concordato anche fra le parti, con la partecipazione dei legali ("*Prima di accettare di condurre una valutazione sull'affidamento dei figli, gli psicologi dovranno, se necessario, chiarire il relativo quesito e determinare se sono potenzialmente capaci di fornire pareri o suggerimenti. Può essere opportuno accordarsi con il giudice rispetto i quesiti, oppure mediante un accordo sui quesiti stipulato da tutte le parti e dai rispettivi rappresentanti legali*").

Sempre in queste consulenze tecniche, il CTU dovrebbe essere in grado di comprendere quando è possibile e opportuno soddisfare la richiesta espressa nel quesito, come ad esempio quella della "*verifica delle necessità e, nell'ipotesi affermativa, accertamento della disponibilità di ciascuno dei genitori ad un percorso psico-terapeutico individuale e/o ad un intervento di mediazione, nell'esclusivo interesse del figlio a rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno di loro*" e della "*definizione di un concreto programma di sostegno genitoriale e/o di mediazione familiare, funzionale anche all'autenticazione del doveroso impegno dei genitori a gestire proficuamente i loro fondamentali compiti di cura, educazione e istruzione nei riguardi del figlio, con il necessario interessamento dei servizi socio-sanitari del Municipio … e dell'ASL RM/…, già investiti del caso, e con promozione delle parti al concreto reciproco riconoscimento come genitori*".

A questo proposito, è necessario essere aggiornati e sapere che non sempre può essere inviata in mediazione familiare una coppia genitoriale. Recentemente sono state presentate ufficialmente delle *Linee Guida sulla Mediazione Familiare per i Magistrati e per i Consulenti Tecni-*

ci d'Ufficio, redatte dai mediatori dei Municipi delle ASL di Roma, con la collaborazione di mediatori di alcune associazioni di mediazione familiare e alcuni consulenti tecnici non mediatori familiari.

Fra i motivi che possono non rendere possibile una mediazione vi sono "*episodi di grave violenza o maltrattamento dichiarati o dimostrati; denunce penali in atto perseguibili d'ufficio; episodi di abuso nei confronti dei figli dichiarati o dimostrati; presenza di patologie e/o dipendenze in uno o in entrambi i genitori, che inficino l'esercizio della capacità genitoriale e la possibilità di instaurare relazioni interpersonali*".

Sempre nell'ambito civile, nelle consulenze sulla valutazione del danno alla persona, i quesiti a cui dover rispondere dovrebbero fare riferimento ormai alle tabelle delle Linee Guida dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, redatte da un gruppo multidisciplinare formato da psicologi, giuristi e medici legali.

Il CTU dovrebbe sempre fare inserire quantomeno la parte finale del quesito, "*se e in che modo il fatto in esame abbia prodotto dei pregiudizi esistenziali che interessano: A) l'assetto psicologico e la personalità; B) le relazioni familiari e affettive; C) le attività realizzatrici (riposo, ricreative, sociali, autorealizzatrici). In caso affermativo valuti lo stato di tali pregiudizi ed esprima un valore che va da: assente (0-5%), lieve (6-15%), moderato (16-30%), medio (31-50%), grave (51-75%), gravissimo (>75)*", in quanto inquadra in modo specifico e sviluppa la problematica del danno esistenziale.

Nelle perizie per valutare l'idoneità a rendere testimonianza i quesiti assumono, se possibile, un'importanza ancora maggiore, in quanto questo tipo di perizia è volta a stabilire se un testimone può partecipare al processo con il suo dire e narrare, con le sue affermazioni e i suoi ricordi, incidendo molto spesso sulla vicenda giudiziaria soprattutto se minorenne e contemporaneamente testimone e vittima di reati sessuali subiti.

L'importanza dei quesiti sta anche nella complessità dell'accertamento, in quanto primariamente si dovrebbe effettuare una vera distinzione fra l'idoneità del bambino a testimoniare e l'attendibilità della testimonianza**,** richiamando con ciò l'ormai nota separazione fra attendibilità clinica e attendibilità giudiziaria.

Infatti, è bene ricordare, rispetto questo tipo particolare di perizia sulla testimonianza, che il magistrato dovrà necessariamente occuparsi della valutazione di ciò che è stato detto e riferito dal testimone, entrando nel merito della deposizione e della testimonianza, mentre al perito/consulente dovrebbe spettare il compito di valutare la personalità dello stesso, il suo sviluppo psichico ed evolutivo – nel caso di minori – la qualità affettiva e i meccanismi difensivi, le eventuali alterazioni cognitive e dell'esame di realtà, naturalmente in riferimento all'età di appartenenza. Non dovrà, il perito, valutare le dichiarazioni del testimone, se non per inquadrarle all'interno della valutazione dell'Io, non certamente per verificare se vi sono congruenze/incongruenze, contraddizioni, omissioni o lacune in riferimento agli aspetti fattuali.

Naturalmente ciò deriva dalla considerazione che essendo l'attività psicologica - soprattutto negli esami di personalità inerenti l'attività peritale - incentrata sui vissuti del soggetto e sul mondo interno dell'Io, le risposte ai quesiti non potranno mai assumere il significato di certezze, dovranno invece indirizzare il magistrato sulla conoscenza del caso in senso psicologico, da cui lui stesso potrà trarre le sue conclusioni giudiziarie.

Ciò a difesa dell'autonomia sia della psicologia, sia, soprattutto, del diritto che non può in alcun modo essere sostituito da altre discipline, come la psicologia, la psichiatria, le scienze sociali o le neuroscienze.

Nelle *Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori* dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nella *Tipologia di Incarico* punto 4 comma b *incarico peritale del Giudice (art. 221 c.p.p.) e incarico di Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero (art. 225 c.p.p.)* viene chiarito in modo chiaro il ruolo del perito/consulente, soprattutto sul cosa dovrà fare e che tipo di lavoro dovrà svolgere: **"***Nella perizia e nella consulenza tecnica lo psicologo dovrà rispondere a quesiti posti dal Giudice o dal PM in riferimento all'attendibilità della testimonianza, in senso psicologico e non giudiziario. Dovrà valutare la personalità del minore, mentre il Giudice o il PM dovranno valutare l'attendibilità giudiziaria con gli strumenti propri del diritto*".

L'art. 3 delle Linee Guida dello Psicologo Giuridico, 2° comma (**"Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere".**), conferma quanto finora detto, in quanto *"...proprio per la particolare delicatezza del ruolo, per il fatto di poter essere causa del destino di altre persone attraverso giudizi, considerazioni e analisi, lo psicologo - seguendo l'indicazione del presente articolo - non dovrebbe fornire il proprio apporto professionale su argomenti di cui non possiede la giusta preparazione, se esulano dunque, anche parzialmente, dai propri compiti e competenze. Non dovrebbe, ad esempio, utilizzare metodologie di cui non ha la necessaria preparazione (test psicologici, interviste strutturate, colloqui clinici, valutazioni attraverso analisi teoriche, ecc.), dovrebbe invece utilizzare soltanto quanto è di propria competenza specifica, delegando ad altri esperti tecniche e strumenti metodologici di cui non ne ha una profonda e radicata esperienza. Ciò viene anche riferito alla formulazione dei quesiti da parte del giudice in contesto peritale e dunque sull'opportunità che possa, lo psicologo, fornire il proprio contributo*

senza entrare nel merito investigativo-giudiziario che, ovviamente, non gli compete.

In altri termini, essendo l'attività psicologica - soprattutto negli esami di personalità inerenti l'attività peritale - incentrata sui vissuti del soggetto, sull'inconscio e sul mondo interno dell'Io, le risposte non potranno che essere probabilistiche e ciò andrebbe sempre spiegato e specificato agli interlocutori giuridici, escludendo quindi la possibilità che risposte ai quesiti all'interno di una CTU o perizia possano essere certezze di prova rispetto a eventuali fatti indagati.

Inoltre, fenomeni complessi come quelli relativi alle valutazioni psicologico-forensi della personalità dovrebbero essere necessariamente studiati e analizzati attraverso modelli articolati e compositi d'interpretazione, attraverso quindi un processo di integrazione fra i differenti campi ed orientamenti della conoscenza scientifica psicologica dove, comunque, non sembrano trovare collocazioni verità assolute" (Capri P., 2000).

Sempre in riferimento alle *Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori* dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ricordiamo che vengono riportati dei suggerimenti rispetto la formulazione dei quesiti da parte del magistrato. Il protocollo definisce che "*…i quesiti proposti dal magistrato dovrebbero essere orientati sulla valutazione del minore in riferimento a:*

a) livello di competenza delle funzioni psichiche dell'Io e delle disponibilità-capacità cognitive, emotive e relazionali correlate all'età, alla scolarità, al contesto familiare e sociale.

b) livello di competenza legato alla disponibilità-capacità del minore di differenziare gli elementi essenziali dei dati di realtà da costruzioni prevalentemente immaginativo-fantastiche;

c) organizzazione di personalità, delle condizioni psicologiche e/o psicopatologiche, con particolare attenzione al livello di suggestionabilità e alla presenza di significativi sensi di colpa;

d) patrimonio espressivo verbale e non verbale;

e) sussistenza di eventuali evidenze cliniche di disagio e di malessere psicologico eventualmente correlabile con i fatti per cui si procede".

Per concludere, la scelta di un quesito valido, completo e adeguato, sia per la necessità giudiziaria del magistrato, sia per quello che sarà l'operato del perito/consulente, dovrebbe favorire necessariamente due esigenze, quelle del diritto che chiede a se stesso verità solo oggettive e oggettivabili, in riferimento alle prove, ma non certo in riferimento alla valutazione della personalità, e quelle della psicologia giuridica e della psichiatria forense che offrono "significati" e "interpretazioni", nessi fondamentali per una valutazione psicologica in generale e psicopatologica in particolare, ma anche per una relazione autore/vittima all'interno di un reato, di un rapporto, determinando così realtà sempre diverse, ma soprattutto psicologiche e cliniche, codificabili solo all'interno dei costrutti teorici delle scienze psicologiche e psichiatriche.

E' proprio all'interno di questo rapporto tra la capacità di oggettivizzare la soggettività (tipica delle scienze psicologiche) e l'idea di una verità che deve essere oggettiva (il diritto) che si sviluppa il tema *della compatibilità e della contaminazione* (Capri P., Giordano G., 1999) fra le scienze umane e il diritto, con conseguenti elevate difficoltà per chi deve affrontare perizie e consulenze complesse, soprattutto se non si riesce a comprendere profondamente, all'interno di sé, la differenza dei due ruoli, quello giuridico e quello psicologico-clinico.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV.: *Linee Guida sulla Mediazione Familiare*. Roma, 2010

AIPG: *Linee Guida per lo Psicologo Giuridico in ambito civile e penale.* Roma, 2009

American Psychological Association APA: *Guidelines for Child Custody Evaluations in Family Law Proceedings.* Washington, DC 20002-4242, February, 2009

Capri P.: *I quesiti peritali: una questione tuttora aperta.* AIPG Newsletter, n° 31 ottobre- dicembre 2007

Capri P.: *L'ascolto del minore nelle CTU di affidamento. Aspetti psicologico-giuridici.* AIPG Newsletter, n° 38 luglio-settembre 2009

Capri P., Giordano G.: *Compatibilità e contaminazioni. Ruolo degli operatori giuridici in tema di affidamento minorile*. TEMA Rivista di Psicoanalisi clinica e forense, Ed. Sapere, Padova, n° 1, gennaio 1999

Ferracuti F.: *Conclusioni.* In Capri P. (a cura di), "Le prove psicodiagnostiche negli accertamenti peritali medico-legali e psichiatrico-forensi ed in particolare il Test di Rorschach", attualità in Psicologia, vol. 4, n° 1, E.U.R., Roma, 1989

Ordine degli Psicologi del Lazio: *Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori.* Roma, 2008

Ordine degli Psicologi del Lazio: *Linee Guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno biologico-psichico e del danno da pregiudizio esistenziale. Predisposizione di una specifica tabella del danno psichico e da pregiudizio esistenziale.* Roma, 2009

PARERE DELL'ESPERTO

L'AUDIZIONE DEL MINORE. UN DIBATTITO ANCORA APERTO

di
Pompilia Rossi

Avvocato, Foro di Roma
Esperta in diritto di famiglia e diritto minorile

Il dibattito sull'audizione di minori, che da molto tempo ormai si protrae in Italia, malgrado i numerosi interventi normativi sul punto, genera ancora incertezza e, soprattutto, dif-

formità di trattamento nelle prassi dei diversi uffici giudiziari.

Gli interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni, sia di diritto interno che, soprattutto, internazionale si sono mossi nella direzione di riconoscere al minore un vero e proprio diritto soggettivo di essere ascoltato in tutti i procedimenti giudiziari (e non) che lo riguardano. Oltre la riforma del diritto di famiglia del 1975 e la legge sul divorzio, come modificata dalla L. n. 74 del 1987, alle quali si devono diverse norme in cui l'audizione del minore è prevista come mera facoltà del Giudice, le disposizioni che seguono assurgono ad elementi di riferimento:

-art. 10 della l. n. 184 del 1983 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) che, nell'ambito del giudizio per la dichiarazione di adottabilità, ha prescritto per la prima volta l'obbligo del giudice, nello specifico il Tribunale per i Minorenni, di sentire "*il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore*";

-art. 12 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata nel nostro Paese con la legge n. 176 del 1991) che ha riconosciuto il diritto inviolabile di ogni minore capace di discernimento "*di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne*";

-art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, che "nelle procedure avanti all'Autorità Giudiziaria" ha "conferito" ai fanciulli dotati "*di sufficiente discernimento per il diritto interno i seguenti diritti: a)-ricevere ogni formazione pertinente; b)-essere consultato ed esprimere la propria opinione; c)-essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della propria opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione*", a livello internazionale la esistenza di un vero e proprio diritto dei minori all'ascolto giudiziale in tutti i procedimenti che li concernono;

-infine, il nuovo l'art. 155 sexies, comma 1, c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, il quale ha previsto esplicitamente che, prima della emissione di qualsiasi provvedimento sull'affidamento ex art. 155 c.c., ivi compresi quelli resi "in via provvisoria", e cioè con l'ordinanza presidenziale, debba essere disposta dal Giudice "*l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento*".

Questa norma ha definitivamente ed inequivocabilmente codificato nel nostro ordinamento il diritto dei minori ad essere ascoltati sia nei processi di separazione, cui la stessa si riferisce, sia nei processi di divorzio, nonché di nullità del matrimonio e di affidamento dei figli naturali, ai quali essa è applicabile per espressa disposizione dell'art. 4 della l. n. 54 del 2006.

L'audizione obbligatoria del minore in tutti i processi che lo riguardano rappresenta quindi espressione, elevata, di un diritto inviolabile del fanciullo, ma ben sappiamo che questo concetto ha faticato e fatica ancora molto ad attuarsi nelle prassi dei Tribunali e Corti di merito.

Per tale motivo, la pronunzia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 22238 del 21 ottobre 20089 (Presidente dr. Carbone, Relatore dr. Forte) è destinata a costituire un fondamentale precedente nonché elemento di riferimento giurisprudenziale al quale uniformarsi.

Senza entrare nel dettaglio del caso giudiziario che ha dato origine alla pronunzia, ritengo in via preliminare trascrivere la massima di tale decisione, il principio informatore cioè che emerge dall'esame integrale della sentenza. E' il seguente:

"I minori sono portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori, in sede di affidamento o di disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario e, per tale profilo, qualificati parti in senso sostanziale (così C. Cost. 30 gennaio 2002 n. 1). Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa nella quale emergono chiari gli interesssi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione".

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che il mancato ascolto dei figli minori costituisce violazione del principio del contraddittorio (cioè violazione del principio cardine di ogni processo civile che garantisce cioè paritario diritto di difesa a ciascuna delle parti coinvolte) nonché violazione del "giusto processo" di cui tanto si parla.

Come è pervenuta la Suprema Corte a tale conclusione? La Cassazione ha ritenuto che, nella fattispecie esaminata nella decisione, prima di decidere in ordine ad una richiesta di modifica un affidamento esclusivo in favore di uno dei genitori, il Magistrato procedente avrebbe dovuto ascoltare i minori. Ciò in quanto – testuale dalla sentenza – "*Invero i minori, che ad avviso di questa Corte non possono considerarsi parti del procedimento, sono stati ritenuti portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori … e, per tale profilo, qualificati parti in senso sostanziale*" (v. Corte Costituzionale 30 gennaio 202 n. 1).

Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, censurato in questa sede, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione.

Prosegue la Corte deducendo che l'audizione dei minori è da ritenersi opportuna, qualora sia possibile (Cass. 4 aprile 2007 n. 8481 e la citata n. 15145 del 2003). Tale audizione era prevista dall'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1991 che ritiene

sussistere, in caso di riconoscimento della capacità di discernimento del minore, il diritto di questo "di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa", dandogli la possibilità "di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda".
Deduce altresì la Suprema Corte che l'audizione del minore nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza della medesima Corte di Cassazione.
La citata Convenzione di Strasburgo prevede che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l'ascolto o l'audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi (in tal senso leggasi Cassazione I Civile ord. 26 aprile 2007 n. 9094).
La Suprema Corte, quindi, ha ritenuto violata la disposizione dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 77 del 2003 nonché violato l'art. 155 sexies c.c., introdotto dalla legge 8.02.2006 n. 54 sull'affidamento condiviso, dovendosi ritenere necessaria l'audizione del minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con i suoi fondamentali e dovendosi motivare l'eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giustificarne l'omesso ascolto.
La sentenza è destinata a fare "storia" per le implicazioni concrete che comporterà l'applicazione del principio informatore: a) il minore andrà ascoltato nei procedimenti civili, tutti, che lo riguarda altrimenti, in caso di mancato ascolto cioè, si verificherebbe una violazione del principio del contraddittorio (con ripercussioni di eventuali nullità e/o invalidità dell'intero procedimento) nonché violazione del principio del giusto processo; b) qualora si rilevi che il minore non abbia capacità di discernimento, il Magistrato dovrà motivare espressamente il decreto da lui emesso nel procedimento evidenziando le ragioni dell'omesso ascolto e ciò rappresenta indubbiamente una novità, poiché la previsione della motivazione del decreto escluderebbe il principio di discrezionalità del Magistrato, principio che finora ha governato il campo dell'audizione del minore.
Questi i primi rilievi ad una lettura della decisione. Gli operatori del settore di diritto di famiglia e minorile hanno comunque evidenziato ulteriori possibili implicazioni in attesa della concreta applicazione del principio espresso dalla Cassazione: si pensi al fatto che se il minore è parte sostanziale del procedimento per quale motivo non si potrebbe a lui garantire una difesa? (e qui va ad inserirsi l'annoso dibattito sul ruolo dell'avvocato del minore); si pensi alla necessità di colmare il vuoto normativo sulle modalità dell'ascolto del minore nel processo sia ordinario che minorile, non essendo sufficienti i protocolli esistenti nelle diverse sedi giudiziarie, come la quotidiana esperienza ci insegna; si pensi alla problematica relativa all'ascolto del minore da parte del consulente tecnico di ufficio nominato dal Giudice per accertare il regime di affidamento più idoneo e le possibili questioni sulle opportunità o meno di attuare l'ascolto del minore visto che è il Magistrato a poter e dover fare tale incombente (tra l'altro con la espressa previsione di emettere un decreto motivato in caso di mancato ascolto).
Quello che rileva, comunque, è che il contenuto della decisione della Suprema Corte contribuirà a colmare il ritardo con cui ancora oggi il fondamentale diritto del minore ad essere ascoltato viene attuato nelle aule giudiziarie italiane, equiparando, finalmente, in tal modo la nostra nazione alla gran parte dei paesi del mondo occidentale.

RELAZIONE EMPATICA: FONDAMENTO PER L'INTERPREZIONE IN AMBITO CLINICO-PERITALE

di
Anita Lanotte*
Rocco Emanuele Cenci**

**Psicologa, Psicoterapeuta*
Presidente CEIPA
Consiglio Direttivo AIPG
***Psicologo*
Esperto in Psicologia Giuridica

La parola empatia deriva dal greco *"εμπαθεια" (*empateia, *da* en *"dentro" e* pathos *"sentimento"),* veniva usata per indicare il rapporto emozionale di partecipazione che legava l'autore-cantore al suo pubblico. La Treccani definisce l'empatia come *"In generale, la capacità di comprendere lo stato d'animo e la situazione emotiva di un'altra persona in modo immediato, prevalentemente senza ricorso alla comunicazione verbale"*.
In ambito psicologico clinico e psicopatologico si utilizza il termine empatia per indicarne la mancanza o la presenza come tratto significativo in alcune sindromi particolari.
Andiamo a prendere in considerazione quelle Personalità nei cui tratti comportamentali sia presente il termine "empatia", all'interno dei vari Disturbi di Personalità per quanto riguarda il DSM - IV R e delle Tipologie di Personalità come proposte

dal gruppo di ricerca che sta ultimando la lavorazione del DSM -V.

- ***Disturbo Antisociale:*** *"frequentemente mancano di empatia*"
- ***Disturbo Narcisistico:*** "*mancano di empatia, sono incapaci di riconoscere o di identificarsi con i sentimenti e le necessità degli altri"*
- ***Disturbo Borderline:*** "questi individui empatizzano con gli altri e li coccolano ma solo con l'aspettativa che gli altri saranno presenti a loro volta per soddisfare le loro necessità"
- **Tipo Antisociale-Psicopatico:** "*emotivamente duri, callosi, mostrano poca empatia per bisogni e sentimenti altrui"*
- **Tipo Borderline:** "*empatia verso gli altri severamente compromessa"*

Prendendo in considerazione i suddetti disturbi salta immediatamente agli occhi che per alcuni di essi l'empatia può essere quantitativamente deficitaria; nel Disturbo Borderline e nel Tipo Borderline l'empatia, o meglio il suo utilizzo nel modo di essere comportamentale, viene invece caratterizzata qualitativamente.

Nonostante il concetto di empatia sia dato, la tematizzazione come argomento a sé stante è stata definita in modo differente dai vari approcci conoscitivi che se ne sono occupati.
In questo lavoro si è cercato di rintracciare, attraverso il significato attribuito all'empatia da varie discipline (filosofica, neuroscientifica e psicoanalitica), delle linee comuni che possano essere utili a dare una base interpretativa fruibile in ambito clinico-peritale di un modo di agire fondamentale ma a volte sottinteso e dato per scontato. Per ognuno dei diversi approcci sono stati presi in considerazione gli esponenti più significativi che hanno offerto il loro contributo sull'empatia.

In ambito filosofico, Theodor Lipps parte da una ipotesi causale genetica dell'empatia, come teoria dell'imitazione interiore. Partendo da questa teoria descrive l'*Einfühlung* ovvero '*immedesimazione*', "*come partecipazione interiore ai vissuti estranei in una totale sovrapposizione dell'Io empatizzante con l'oggetto empatizzato. […] l'impulso imitativo pero' non si limita all'imitazione del gesto altrui, alla mimica motoria, ma è corredato da un contenuto affettivo*"[1].

Edith Stein, nella sua tesi di dottorato in Filosofia sotto la guida di Husserl, definisce l'empatia come "*esperienza di soggetti estranei e della loro esperienza vissuta*"[2].Dalla comparazione tra atto empatico e altri atti della coscienza, la Stein riferisce che l'empatia non ha il carattere di una percezione esterna e non è un'ideazione, dato che si tratta di cogliere qualcosa che già esiste, ma è piuttosto un atto vissuto nel presente. La stessa individua tre possibili gradi di attuazione del vissuto empatico:

1° *emersione del vissuto,* ovvero ***cogliere il fenomeno sul qui ed ora***,
2° *sua esplicitazione riempiente,* ovvero ***immedesimarsi nel fenomeno***,
3° *oggettivazione comprensiva del vissuto esplicitato,* ovvero ***il riconoscimento del fenomeno come appartenente all'altro***, quindi comprendere che si tratta di un atto originario, esperito dall'altro nel qui ed ora e non dell'Io che empatizza.

La consapevolezza della non originarietà del contenuto senso-percettivo, emotivo o esperienziale, permette di separarsi dal fenomeno, renderlo oggettivato e quindi analizzabile. La descrizione dell'immedesimazione di Lipps come "*partecipazione interiore ai vissuti estranei*" coincide col più elevato grado di attuazione dell'empatia descritto dalla Stein, ovvero esperienza della coscienza estranea.

Nell'ambito delle neuroscienze ci si è riferiti alle ricerche di Gallese e Rizzolatti [3] e alle loro ricerche sui neuroni specchio. I neuroni specchio sono strutture neuronali presenti nell'area frontale premotoria F5, "*si attivano sia quando vengono eseguite azioni finalizzate a uno scopo sia quando si osservano le stesse azioni eseguite dagli altri. L'individuo ha la capacità innata di internalizzare, incorporare, lo stato di un'altra persona, e i neuroni specchio costituiscono la base di questa capacità. […] Sia provare soggettivamente disgusto che essere testimoni della stessa emozione espressa dalla mimica facciale di un altro attivano lo stesso settore del lobo frontale: l'insula anteriore."* Andiamo a prendere in esame il concetto più specifico di ***Simulazione incarnata****: "non vi è alcuna inferenza o introspezione, ma semplicemente una riproduzione automatica, non consapevole e preriflessa, degli stati mentali dell'altro. La comprensione degli stati dell'altro dipende dalla simulazione di contenuti analoghi da parte di chi li interpreta. Grazie alla simulazione incarnata non assistiamo solo a una azione, emozione o sensazione, ma parallelamente nell'osservatore vengono generate delle rappresentazioni interne degli stati corporei associati a queste azioni, emozioni e sensazioni, "come se" stesse compiendo una azione*

[1] "Zur Einfühlung." In *Psychologische Untersuchungen*. Vol. 2. Ed. Th. Lipps. Leipzig: Engelmann, 1913
[2] *Zum Problem der Einfühlung.* Halle, 1917

[3] Rizzolatti et al. *Premotor cortex recognition of motor actions*, Cognitive Brain Research 3, 1996; Gallese et al, *Action recognition in the premotor cortex*, Brain, 1996

simile o provando una simile emozione o sensazione"[4]. I neuroni specchio, attraverso la loro azione imitativa darebbero una dotazione neurofisiologica alla immediata condivisione.

In ambito psicanalitico abbiamo preso in considerazione l'opera di Ralph Greenson:"*Entrare in empatia significa condividere, sperimentare i sentimenti di un'altra persona, sia pure temporaneamente. Si partecipa alla qualità non all'intensità dei sentimenti. Alla loro natura e non alla loro quantità. Scopo principale dell'empatia è raggiungere la comprensione del paziente. L'empatia va distinta dalla* ***simpatia*** *perché non contiene l'elemento del dolersi insieme, dell'essere d'accordo, della pietà. L'****imitazione*** *e la* ***mimesi*** *hanno anch'esse qualche analogia con l'empatia, ma sono fenomeni coscienti e limitati alle caratteristiche esterne del comportamento della persona. L'empatia va distinta dall'****identificazione*** *che è essenzialmente un fenomeno inconscio e duraturo, mentre l'empatia è preconscia e temporanea. Scopo dell'identificazione è superare l'angoscia, il senso di colpa o la perdita dell'oggetto, mentre dell'empatia ci si serve allo scopo di comprendere meglio."*

Nel definire l'attività empatica fa una distinzione quantitativa in senso riduttivo ed espansivo *"La persona inibita nella capacità di provare empatia ha paura di essere coinvolta dall'altro. A livello inconscio non è disposta a lasciare l'isolamento della posizione dell'osservatore non coinvolto, è capace di pensare, ricordare, osservare, ma ha paura di provare emozioni, […] non riesce pertanto a cogliere le comunicazioni più sottili e il loro significato". "Le persone capaci di provare empatia e non di controllarla partecipano alle esperienze emotive dei loro pazienti ma tendono a coinvolgersi troppo intensamente e quindi non riescono a distaccarsi facilmente. Compiono il passaggio da osservatore a partecipante, ma hanno difficoltà ad assumere nuovamente la posizione di osservatore. Tendono ad identificarsi […] e ciò interferisce con la loro capacità di osservare ed analizzare"*[5].

A questo punto potrebbe essere interessante integrare i vari punti di vista appena affrontati per arrivare ad una sintesi che sia fruibile come linee comuni per l'applicazione dell'attività empatica in ambito clinico-peritale.

L'empatia

- E' una fonte di conoscenza.
- E' sentire insieme su un vissuto, un evento preciso, sull'hic et nunc.
- E' necessario un processo di immedesimazione che non sia una fusione con l'altro, ma che lasci spazi autonomi all'Io per differenziare l'originarietà dei vissuti.
- Non deve essere mediata da sovrastrutture cognitive.
- Richiede una sospensione del giudizio, ovvero non utilizzare modelli o categorie prestabilite nell'incontrare l'altro.
- Presuppone l'essere presenti a se stessi, sentire l'emozione dell'altro qualitativamente e non quantitativamente, in quanto è il coinvolgimento personale e non dell'altro che ne determina l'intensità
- Deve tendere ad essere un fenomeno cosciente e temporaneo, focalizzato sulla tematica di cui è richiesto l'approfondimento dal quesito.
- Permette partendo dal presente di comprendere il passato dell'altro.

Per arrivare a definire la relazione empatica, è necessario però differenziare i diversi livelli di stratificazione attraverso cui bisogna passare per riuscire a realizzare la stessa.

I livello: attività empatica immediata e primitiva ovvero apprendere la relazione imitativa attraverso una dotazione sia organica (neuroni specchio) che dinamica (identificazione proiettiva) in cui i significati emotivi sono automatici, fusionali e simbiotici. Il contagio e la suggestionabilità tendono a dominare la relazione caratterizzata da una potente psicomotricità espressiva.

Valenza inconscia.

II livello: attività empatica immediata e condivisa ovvero apprendere la relazione differenziata (identificazione dell'Io) in cui i significati emotivi vengono riconosciuti come propri o altrui. L'immedesimazione tende a dominare la relazione caratterizzata dall'intenzione all'ascolto.

Valenza preconscia e/o cosciente.

III livello: attività empatica immediata e riflessiva ovvero apprendere la relazione empatica (individuazione) in cui i significati emotivi vengono riconosciuti come propri o altrui da un punto di vista mentale.

Valenza cosciente e consapevole dell'ascolto.

In conclusione, emerge come il rapporto tra perito e periziando sia una delle variabili che entra in gioco nella comprensione della personalità. Il

[4] Rizzolatti G., Sinigaglia C., *So quel che fai, Il cervello che agisce e i neuroni specchio,* Raffaello Cortina Editore, 2006.

[5] Greenson R. *Esplorazioni psicoanalitiche.* Boringhieri, Torino 1984.

perito, nel suo desiderio di essere scientifico e oggettivo, deve necessariamente comprendere gli aspetti osservabili del periziando, in quanto espressione del suo modo di essere in relazione al suo modo di vivere la situazione in cui si trova con noi: è in base al suo presente che possiamo comprendere il suo passato e non viceversa. Per effettuare questo orientamento è necessario però sospendere il giudizio, ovvero non utilizzare paradigmi teorici precostituiti di pensiero, ma accostandosi alla persona senza frapporre ulteriori sovrastrutture, in un posizionamento di ascolto e di curiosità che permette di comprendere con la maggiore accuratezza possibile il suo modo di essere. Nella relazione tra due personalità, perito-periziando, il perito deve possedere una plasticità tale per potersi immedesimare in un altro modo di essere e poi tornare al proprio punto di vista.

Se tale modo gli è completamente alieno, è perché probabilmente non riesce ad attingere alle proprie potenzialità emotive di sentire l'altro. E' fondamentale la valutazione delle nostre capacità, intese come l' Io individuato e allo stesso tempo in relazione con gli altri. Se l'Io non è sufficientemente individuato, la relazione che si instaura non sarà una relazione empatica, ma sarà adombrata da identificazioni primarie che assumono valore fantasmatico e che interferiranno nella interpretazione dei dati ottenuti dalla osservazione e dal colloquio peritale.

Quindi fondamentale appare una percorso analitico e formativo che possa continuamente fornire al perito gli strumenti per instaurare una relazione empatica e rendere oggettivabile l'alterità dei vissuti emersi, al fine di raggiungere una valenza cosciente e consapevole dell'ascolto, ovvero una neutralità che non sia distanza, ma una relazione pienamente consapevole.

DIO LI FA E POI LI ACCOPPIA? COMPLESSITA' E CIRCOLARITA' DELLA RELAZIONE DI STALKING

di

Serena Mastroberardino*
Arianna Proietti Valentino**

**Psicologa, Professore a.c.*
Università "La Sapienza" di Roma
Ricercatrice RACIS
Membro Esperto AIPG

***Psicologa,*
Ricercatrice RACIS
Ricercatrice AIPG

Stalking è un termine inglese (letteralmente: perseguitare) che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.

Questo lavoro, è un tentativo, attraverso una rilettura sistemica, di identificare gli elementi che potrebbero meglio descrivere una possibile complementarietà strutturale tra vittima e persecutore.

Analizzando, infatti, la "coppia" che si struttura tra il persecutore ed il perseguitato, le motivazioni atte a spiegare un tale fenomeno sembrano da ricercarsi, eccetto i casi in cui è presente una psicopatologia conclamata dello stalker, all'interno delle dinamiche relazionali che intercorrono tra lo stalker e la sua vittima, e che spiegherebbero per altro anche la longevità di tali rapporti.

Non essendo possibile darne una spiegazione "semplice", ci si propone di utilizzare la ***complessità,*** un approccio multidimensionale che considera tanto la singolarità che la totalità integratrice, come linguaggio attraverso il quale è possibile descrivere le dinamiche delle situazioni e degli eventi dei sistemi umani. Pertanto, facendo riferimento alla Teoria generale dei Sistemi e al ciclo di vita, ed esplorando le dinamiche esistenti all'interno dei legami di attaccamento, ci si focalizza sul funzionamento e le dinamiche di questo particolare tipo di coppia. Ponendo l'accento sulle interazioni, piuttosto che sulle caratteristiche personologiche di ciascun singolo individuo, lo scopo è tentare di spiegare come si forma e perché si autoalimenta il peculiare "circuito" che caratterizza la "***relazione di stalking***".

La peculiarità e la complessità dei fenomeni umani è data dall'intreccio di una vasta gamma di variabili comportamentali, diverse tra loro, che entrano in gioco tutte le volte che l'individuo si trova in una situazione sociale, indipendentemente dalla sua intenzionalità. Gli elementi comunicativi che emergono all'interno di una relazione, vengono elaborati in base alla struttura degli interagenti e successivamente, dopo aver attribuito ad essi un particolare significato, ciascuno di loro li categorizza secondo un ordine ed infine li trasmette all'altro. Diventa, quindi, pregnante il concetto di autoreferenzialità nella definizione di *me, l'altro, me con l'altro,* in una relazione triadica, dove entrano in gioco le componenti individuali di ciascun elemento del sistema che disciplinano gli inter – scambi. Possiamo concludere, quindi, che dall'inter - azione tra due persone nasce la relazione.

Questo inter – scambio consente di far emergere delle qualità individuali, in ciascun elemento facente parte del sistema, che non sono esprimibili al di fuori di quella stessa relazione. Tali qualità si plasmano in una unità individualizzata, con caratteristiche così peculiari, da differenziarla da qualsiasi altro sistema. Nello specifico, in una relazione di coppia, i partner si scelgono reciprocamente e inconsapevolmente mediante una aderenza emotiva e psicologica, creando un sistema nuovo e unico, che è il

"sistema coppia". Tale accoppiamento strutturale si rende possibile, in quanto il comportamento di due o più unità è tale che la condotta di ciascuna di esse è una funzione della condotta delle altre, determinando così, una circolarità reciproca, ove ogni comportamento risulta essere contemporaneamente causa ed effetto.

Le coppie o le famiglie presentanti dei comportamenti tradizionalmente definibili come "disfunzionali", fino anche a diventare "patologici", in uno o più membri di esse, si reggono su un giro di transazioni, e quindi di regole, peculiari a quel tipo di disfunzione/patologia, e che i *comportamenti-comunicazione* e i *comportamenti–risposta* avranno caratteristiche tali da mantenere le regole e quindi le transazioni patologiche.

Anche un comportamento, come le molestie assillanti, che, in diversi modi, riduce all'impotenza chi ne è apparentemente vittima, non è un comportamento – potere, ma un comportamento – risposta. Eppure chi ha la meglio crede di essere il solo a detenere il potere, così come il soccombente è convinto di essere il solo a non avere il potere. In realtà, queste convinzioni sono errate, perché il potere non appartiene né all'uno né all'altro. Il potere è nelle *regole del gioc*o che si sono stabilite nel tempo, nel contesto pragmatico di coloro che vi si sono ritrovati coinvolti (Selvini Palazzoli et Al., 2003).

La relazione di coppia, inoltre, può essere definita come il risultato dell'incontro tra due vissuti relazionali, nei quali sono presenti i modelli introiettati della relazione genitoriale. Il partner, quindi, verrebbe scelto, non a caso, ma compatibilmente all'opportunità di soddisfare alcuni bisogni fondamentali di ciascun individuo, quali: attaccamento – accudimento e sessuale.

Sembra quindi che si tenda a scegliere un partner con una configurazione compatibile con la propria, ovvero una persona che conferma la percezione di sé e degli altri e convalida la ripetizione dei propri modelli relazionali, dando origine ad una diade in cui ognuno soddisfa le aspettative dell'altro. Non di rado, in queste relazioni di coppia che assumono la forma di un rapporto tra *"inseguitore"* ed *"inseguito"*, è possibile riscontrare la presenza di un partner evitante ed un partner ambivalente (Loriedo, Picardi, 2000) .

La funzionalità di una relazione o la sua disfunzionalità sono legate, infine, non solo alla coerenza individuale, al tipo di relazione stabilita, allo spazio ed al tempo; ma anche alle caratteristiche di flessibilità – rigidità.

La relazione vittima – persecutore è caratterizzata da una complementarietà rigida che costituisce un incastro all'interno del quale, la vittima (one – down), con ruolo apparentemente passivo, non può cambiare, in nessun caso ed in nessuna area della relazione, la sua posizione rispetto a quella del persecutore (one – up), che al contrario riveste un ruolo apparentemente attivo, dominante (Cirillo, Di Blasio, 1989).

Ipotesi di ricerca

Dalla premessa teorica, ne deriva che le caratteristiche di una relazione sono riconducibili in parte agli stili di attaccamento dei singoli individui, ed in parte a qualità emergenti di quel peculiare sistema e ai modelli di relazione di appartenenza.

Il metodo adottato si rifà ad uno studio preliminare condotto in un Centro Antiviolenza di Messina (Siracusano, 2009), in cui è stata rilevata la possibilità, per la vittima, di una effettiva influenza, tra un particolare modello di relazione di appartenenza e il modello di relazione con il partner.

Il presente studio, si pone l'obiettivo di verificare l'ipotesi sopra esposta, estendendo la numerosità del campione, stratificandolo sia geograficamente che per età anagrafica, e somministrando il test sia alle vittime di stalking che agli offender,di entrambi i sessi, con l'intento di verificare se anche la tipologia familiare percepita e ideale dello stalker coincida con quella della vittima, permettendo così di chiudere il cerchio. Inoltre, ritenendo che lo stile di attaccamento posseduto sia un fattore fondamentale nell'indirizzare i processi di selezione nonché di mantenimento di una relazione, si è pensato anche di misurare lo stile di attaccamento posseduto tanto dalle vittime che dagli offender, correlandolo con i modelli relazionali di appartenenza e futuri.

Campione **-** Il contributo di ricerca si inserisce in un progetto più ampio la cui popolazione è stata costruita grazie alla collaborazione di diversi Centri Antiviolenza sulle Donne e ad alcuni Istituti penitenziari. Per l'obiettivo dell'indagine il campione di convenienza è costituito un numero pari a 140 soggetti così suddivisi: 50 vittime di sesso femminile, 20 vittime di sesso maschile, 50 stalker di sesso maschile, 20 stalker di sesso femminile.

Strumenti – Pur riconoscendo l'importanza delle dinamiche interne che sottendono gli aspetti comportamentali di un individuo, in questa sede si è scelto di concentrarsi maggiormente su aspetti sovrastrutturali, quelli relazionali quindi, utilizzando come strumenti, il ***Faces III versione famiglia*** (Olson, Portner, Lavee, 1980; Olson, 1986; 1995) e l'***Adult Attachment Scale*** (AAS, Hazan & Shaker, 1987).

Faces III**:** tale strumento consiste in un questionario di autovalutazione che permette di evidenziare la percezione che il soggetto intervistato ha delle proprie relazioni familiari, sia rispetto alla Famiglia Percepita, che a quella a cui vorrebbe tendere Idealmente. Il modello di Olson permette così di analizzare i due movimenti opposti del sistema familiare, attribuiti dall'autore alle dimensioni di coesione e di adattabilità: è dalla loro combinazione – i punteggi vengono distribuiti su due assi ortogonali – che Olson giunge ad identificare **16 diversi tipi di sistemi coniugali e familiari.** Pertanto, le intersezioni di questi due parametri tenderebbero,

quindi, a fornire informazioni utili sull'intero funzionamento familiare (Mazzoni, Tafà, 2007).

***Adult Attachment Scale*:** Questo test misura come le persone vivono le relazioni di vicinanza rispetto alle tre tipologie di attaccamento: sicuro, evitante e ambivalente. Ai soggetti viene richiesto di stimare quanto ciascuna delle 3 proposizioni presentate, descriva il loro stile di attaccamento. Alla luce del punteggio ottenuto è possibile identificare lo stile di attaccamento dominante per il soggetto.

Risultati preliminari: dalle analisi finora condotte su un campione parziale di vittime – donne, composto da 24 soggetti selezionati casualmente, provenienti da diverse regioni d'Italia, di età compresa tra i 16 e i 65 anni, appartenenti a tutti livelli socio- culturali, è emerso:

1. Per il FACES III: la categoria Percepita ***rigida/disimpegnata*** si manifesta con una maggior frequenza rispetto alle altre (41,7%); mentre per quanto concerne la categoria Ideale quella che è maggiormente rappresentata è la ***caotica/connessa*** (25%);
2. Per L'AAS: la categoria che si presenta con maggior frequenza è quella ***evitante*** (62,5%);
3. La correlazione tra i due test mostra una tendenza alla correlazione negativa, ovvero alla tendenza a percepire il proprio modello di relazioni di appartenenza come ***rigido/disimpegnato*** corrisponde uno stile di attaccamento di tipo ***evitante***.

In conclusione, dall'analisi di un campione preliminare di vittime – donne, emerge che, in linea con le nostre ipotesi, la vittima di stalking, percepisce, in media, la propria famiglia di origine come tendenzialmente ***"rigida/disimpegnata"***, e che invece desideri, idealmente, una famiglia che tenda allo stile ***"caotico/connesso"***. Questa caratteristica sarebbe un fattore facilitante nella ricerca da parte della vittima di un partner controllante e fortemente bisognoso di affetto, caratteristiche tipiche di uno stalker. Compatibilmente con l'idea che esista una correlazione causale reciproca tra il fatto di essere o esser stata una vittima di stalking e il fatto di ricercare un tipo di relazione invischiata, si prevede che questa predisposizione possa collimare con la tipologia familiare percepita e ideale dello stalker, a prescindere dal suo genere sessuale, ovvero percepire la propria famiglia come ***"caotica/invischiata"*** e tendere ad uno stile a sua volta invischiato.

Dai risultati[6] finora ottenuti, emerge inoltre, uno stile di attaccamento di tipo ***evitante*** per le donne vittime di stalking ed in linea con le nostre ipotesi ci aspettiamo quindi, proseguendo la ricerca, di trovare uno stile di attaccamento ***ambivalente/ invischiato*** nello stalker.

Infine, la correlazione tra il FACES III e l' AAS, evidenzia, che per la vittima possedere uno stile di attaccamento di tipo ***evitante/distanziante***, corrisponde l'appartenenza ad uno stile di funzionamento familiare di tipo ***"rigido/disimpegnato".*** Ciò che ci si attende relativamente allo stalker, pertanto, è rilevare una corrispondenza tra uno stile di attaccamento di tipo ***ambivalente*** ed un modello di relazione di appartenenza di tipo ***"caotico/invischiato"***, ipotesi che, se si rivelasse fondata consentirebbe di poter dimostrare la sussistenza di una complementarietà strutturale tra vittima e persecutore, e quindi che *"Dio li fa e poi li accoppia"*.

Tuttavia, essendo questi dati preliminari, benché promettenti, necessitano di ulteriore approfondimento con l'aumento della numerosità del campione.

BIBLIOGRAFIA

Cirillo, S. & Di Blasio, P. (1989). *La famiglia maltrattante*. Milano: Raffaello Cortina Editore.

Haley, I. (1985). *La terapia del problem solving*. Roma: La Nuova Italia Scientifica.

Hazan C. & Shaver P. (1987). *Romantic love conceptualized as an attachment process.* Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511- 524.

Loriedo, C. & Picardi, A. (2000). *Dalla teoria generale dei sistemi alla teoria dell'attaccamento. Percorsi e modelli della psicoterapia sistemico – relazionale*. Milano: Franco Angeli.

Malagoli Togliatti, M., Angrisani, P. & Barone, M. (2000). *Psicoterapia con la coppia*. Milano: Angeli.

Mazzoni, S. & Tafà, M. (2007). *L'intersoggettività nella famiglia. Procedure multi metodo per l'osservazione e la valutazione delle relazioni familiari*. Milano: Franco Angeli.

Olson, D.H. (1986). Circumplex Model VII Validation studies and FACES III. *Family Process, 25*, 337-351.

Olson, D.H. (1995). "*Il modello circonflesso dei sistemi coniugale e familiare*". In Walsh, F. (a cura di). Ciclo vitale e dinamiche familiari. Milano: Franco Angeli.

Olson, D.H., Portner, J., Lavee, Y., (1985). *FACES III Family Social Science*, University of Minnesota, 290 McNeal Hall, St Paul, Minnesota

Selvini Palazzoli, M., Boscolo, L., Cecchin, G. & Prata, G. (2003). *Paradosso e controparadosso*. Milano: Raffaello Cortina Editore.

Siracusano, P. (2009). *Stalking, un'oscura complessa circolarità*. Rivista di Psicoterapia Relazionale, 29, pp. 87-103

[6] Vedi Tabelle in Appendice pag. 16

RECENSIONE CONVEGNI

Ritornare a parlare e a confrontarsi sul tema della valutazione psicologica della personalità, in quanto momento complesso e dinamico di acquisizione di conoscenze utili alle decisioni giudiziarie e, contestualmente, alla predisposizione di un progetto d'intervento, appare un obiettivo ed un'esigenza diffusa tra i professionisti delle diverse discipline che, da più punti di vista, si occupano di adolescenti autori di reato.

Esigenza che può essere letta in relazione anche a quel processo trasformativo che, avviatosi da più di un decennio, si è concretizzato con la riforma sulla sanità penitenziaria comportando il transito delle funzioni psicologiche esercitate dalla Giustizia Minorile alle Aziende Sanitarie Locali, con conseguente delimitazione di un nuovo ambito di competenza/responsabilità per il sistema dei servizi sanitari.

A testimonianza di questo focus d'interesse sono il **1° Convegno di Psicologia e Giustizia Minorile "Valutazione della personalità dell'adolescente autore di reato e imputabilità",** organizzato dall'Associazione, Italiana di Psicologia Giuridica che si è svolto a **Roma il 25 Marzo u.s.** presso la sede del Tribunale per i Minorenni e le due **Giornate di Studio** dal titolo **"Conoscere e valutare"** tenutesi sempre a **Roma** il **15 e 16 aprile u.s**. presso l'Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento Giustizia Minorile, giornate organizzate dall'Istituto Minotauro e dall' l'Istituto Centrale di Formazione (ICF).

Promuovere una riflessione sul tema della valutazione psicologica di adolescenti autori di reato assumendo due vertici di osservazione: quello dei servizi ASL dedicati all'accoglienza e presa in carico di questa tipologia di utenza e quello degli psicologi che operano in ambito peritale. Questo è stato l'obiettivo che l'AIPG si è proposto con l'organizzazione di questa giornata, cogliendo l'occasione fornita dall'attuazione della riforma sulla Sanità Penitenziaria, per provare a tracciare le cornici di significato entro le quali decodificare la specificità della domanda che viene rivolta ai servizi psicologici delle ASL dedicati al settore penale minorile e, contestualmente, tracciare le possibili interconnessioni tra questo tipo di valutazione ed il lavoro peritale.

Le relazioni di apertura sono state affidate, pertanto, ai committenti ovvero l'Autorità Giudiziaria e i Servizi Minorili in quanto sistemi che, a partire da propri obiettivi di conoscenza, pongono una domanda agli specialisti. Quindi, da un lato, i contesti giuridici e le possibilità che il codice delinea, trattati in una panoramica puntuale e dettagliata dalla dott.ssa Tripiccione, dall'altra un affondo sul ruolo del servizio sociale a partire dalla dimensione psicosociale del concetto di personalità che, come rappresentato dalla dott.ssa Genovese, guarda al soggetto in stretta "relazione con i suoi contesti di vita". Sembra delinearsi, nella specificità di questo quadro che fa riferimento in modo esclusivo al lavoro all'interno del servizio sociale minorile, un riferimento al servizio psicologico di sanità penitenziaria come ad un servizio di II livello, cui il servizio sociale si rivolge dopo una prima fase conoscitiva nei casi in cui si evidenzino blocchi evolutivi nel percorso del ragazzo, riferibili ad eventi critici ben individuabili nella storia personale e familiare, ovvero riconducibili a quelle che sono state definite "zone d'ombra" per le quali si ritiene necessario un approfondimento; è come se nel primo caso l'aspettativa fosse di presa in carico, nel secondo più specificamente di valutazione di personalità.

Lavorare in assenza di domanda impone, in modo quasi paradossale, di partire proprio dal lavoro sui differenti livelli di analisi della domanda presenti nel contesto operativo in cui si muovono gli psicologi della sanità penitenziaria: da quelli impliciti rintracciabili nell'azione-reato dell'adolescente, alla complessa dinamica istituzionale che ha portato alla segnalazione da parte delle committenze. Partono da qui, ovvero dal *"chi"* formula la domanda e *"perché"*, le riflessioni sulla valutazione psicologico clinica dell'adolescente autore-di reato in un lavoro a tre voci realizzato dalle dott.sse Chiappinelli, De Giorgio e Iacoella che prosegue con spunti di riflessione sul *"quando"* viene richiesta una valutazione psicologica, con riferimento da un lato alla fase evolutiva del ragazzo, dall'altro alle diverse fasi processuali; sul *"dove"*, con riferimento ai luoghi fisici e agli spazi mentali in cui si costruisce l'incontro con il ragazzo, evidenziando come questa dimensione, che rimanda a cornici più o meno forti di contenimento, delimita il setting e contestualmente fornisce indicazioni sullo stato psicologico del ragazzo; sul "come" intendere un intervento di valutazione, ovvero in senso dinamico in cui si intreccino ricorsivamente valutazioni diagnostiche e prognostiche, come premessa per la presa in carico, come lavoro multifocale e fruibile per la committenza e che nella sua declinazione deve tener conto anche dell'incrocio tra tempo evolutivo, tempo della relazione, tempi del cambiamento e tempi della giustizia.

Se il metodo clinico, accuratamente descritto nella relazione della dott.ssa Lanotte, può rappresentare l'anello di congiunzione tra il lavoro peritale e quello di valutazione di personalità nei servizi psicologici di sanità penitenziaria, il senso di questi due livelli d'intervento nel più generale sistema penale si differenzia e si sostanzia in maniera specifica in relazione alla diversa collocazione che perito e psicologo assumono in tale sistema. Se il perito risponde a quesiti specifici posti direttamente dal giudice, saturando il proprio intervento con la produzione di conoscenza, lo psicologo è inserito in una rete di servizi e di operatori, all'interno della quale si realizza una più complessiva presa in carico del ragazzo autore di reato ed in cui è frequente che il momento valutativo venga a configurarsi come propedeutico ad una successiva presa in carico. Entrambi, perito e psicologo, si configurano pertanto come professionisti *esperti della costruzione empatica dell'alleanza*, l'una finalizzata alla conoscenza, l'altra a verificare la praticabilità, nel qui ed ora di quella relazione, di un percorso di sostegno o terapeutico.

Traghettando verso una riflessione che attraversa, invece, le due giornate di studio organizzate dall'Istituto Minotauro in collaborazione con l'ICF non si può non osservare che lo sguardo si espande e si allarga anche sul piano degli orizzonti europei. Le due giornate infatti, hanno avuto la finalità di promuovere uno scambio e un'ampia riflessione sulle culture e le pratiche di accertamento sulla personalità del minorenne autore di reato a conclusione del progetto "Italian Network for Young Offenders' Assessment and Treatment"(INYOAT), finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità" sulla sicurezza e la tutela delle libertà, GU L 58 del 24.2.2007 coordinato dal Minotauro in collaborazione con l'Istituto Centrale di Formazione (ICF) e il Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia. La possibilità di mettere a confronto realtà che sul piano europeo sono maturate nel corso degli anni mentre un interesse sempre maggiore si è aperto intorno alla tematica della devianza minorile è stato l'elemento che in queste giornate ha evidenziato a nostro avviso un punto cruciale nel terreno della costruzione delle buone prassi ovvero l'integrazione degli interventi e delle Istituzioni che hanno il mandato di realizzarli. Così Susan Bailey, professore alla Child and Adolescent Forensic Mental Health - University of Central Lancshire, nell'offrire uno spaccato della realtà inglese, ha sottolineato l'importanza dell'intreccio degli interventi multifocali sul piano educativo, formativo e terapeutico che necessitano di un pensiero politico per poter essere sostenuti lasciandoci intravedere una certa sintonia con una cultura degli interventi che già da anni in Italia era maturata all'interno dei Servizi Minorili della Giustizia e che probabilmente oggi merita di dover essere riaffermata in ragione della distribuzione delle competenze tra il sistema Sanità e il sistema Giustizia. Un richiamo all'armonia delle prassi viene fuori anche dal mandato dell' International Juvenile Justice Observatory [IJJO], un osservatorio che promuove una "Giustizia Minorile senza frontiere" realizzata attraverso il valore della condivisione delle buone prassi e delle ricerche del settore che si confrontano all'interno di un forum internazionale permanente nonché attraverso la creazione di "reti esperte" con l'obiettivo di ricercare linee guida per gli interventi che, come un filo rosso, attraversino la politica degli stati che di questo osservatorio ne fanno parte. Augustina Ramos, esponente di tale organismo per la Spagna ne ha sottolineato l'importanza proponendo una lettura delle protocolli di accertamento della personalità dell'adolescente deviante ancorata alla cultura della rappresentazione sull'adolescente deviante che è variata nel tempo e coe-rentemente alle realtà territoriali specifiche di ogni paese. L'esplorazione dell'adolescente e della sua capacità "riparativa" è stata al centro dell'intervento del dott. Francesco Micela, vicepresidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, toccando così lo strumento della "mediazione penale" quale opportunità di crescita e di ricucitura della frattura generata attraverso il reato tra il ragazzo e la società/parte lesa che come sappiamo nel processo a carico di imputati minorenni non potendosi costituire parte civile rimane sullo sfondo, non riconosciuta. Utile il confronto che l'intervento del dott. Micela ha sollevato nell'uditorio e la pun-tualizzazione che ne è scaturita sull'importanza di un preventivo riscontro, in termiti valutativo-diagnostici, della capacità del ragazzo di riconoscere e saper esprimere ciò accade nel proprio mondo interno per poter poi essere in grado di riconoscere il vissuto dell'altro, competenza senza della quale, nessun tipo di mediazione avrebbe efficacia. La riflessione su come i tempi della Giustizia a volte siano troppo lunghi per consentire un lavoro efficace sul piano del confronto tanto tra il ragazzo e le proprie responsabilità che tra il ragazzo e la vittima del reato ha introdotto un ulteriore elemento di criticità nella praticabilità delle procedure di mediazione penale proposte dal sistema giudiziario minorile.

Stimolante e profondo come sempre, l'intervento del dott. Pietropolli Charmet che ha richiamato il concetto di responsabilizzazione come processo che prima di tutto deve tendere a portare il ragazzo verso un impegno coerente con i propri compiti di sviluppo, profondo il suo passaggio che porta l'uditore a pensare il sé del ragazzo come l'oggetto più vicino allo stesso e verso il quale il processo di responsabilizzazione deve tendere. Offrire al ragazzo la possibilità di riparare la colpa verso sé, nei confronti di ciò che "non è riuscito ad essere" è ciò che Charmet propone come il più valido dei progetti su cui "mettere alla prova" il ragazzo che solo in questo modo, riducendo l'handicap sociale ed emotivo, bloccherà il proprio processo di automutilazione alimentando un sano processo di soggettivazione.

Non ultimo l'invito a pensare l'efficacia degli interventi come correlati alla capacità degli adulti di costruire alleanze che si basino su un terreno di competenza e di eticità.

Un affondo sulla società mutante che genera adolescenti "liquidi" è stato posto dalla dott.ssa Serenella Pesarin, direttore generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, il suo contributo si è soffermato sui cambiamenti della devianza

minorile sia in riferimento alla dimensione temporale/storica che rispetto alla cultura delle varie realtà territoriali, aspetto che la stessa mette in una posizione di criticità rispetto alla possibilità di omologazione delle prassi costruite dagli altri paesi europei che sono portatrici di diverse culture sociali e legislative.

Interessanti nella seconda giornata, i contributi del dott. Carlo Trionfi, del Minotauro, che ha posto un affondo sugli strumenti diagnostici che in modo snello e mirato forniscono indicazioni valutative dei bisogni psichici degli adolescenti che fanno ingresso nel circuito penale rilevando in modo specifico i cosiddetti criminogenic needs, precursori dell'agito deviante e il contributo dei dott. Maria Grazia Castorina, Antonella Zanfei, Bruno Costa ed Elvira Narducci, che come ICF, hanno esposto gli esiti di una interessante ricerca analitica sulle pratiche di accertamento della personalità, analizzando i testi di 160 relazioni fornite dai Servizi della Giustizia Minorile, un'analisi che è stata importante per cogliere lo stile, gli obiettivi e le professionalità impiegate per adempiere all'art.9 del codice di procedura penale minorile.

Un pensiero riflessivo proposto sulle istituzioni è stato infine offerto dalla dott.ssa Manoukian, dello Studio APS, Milano, che nel sottolineare l'importanza della relazione e all'interno di essa del ruolo e dei mandati che ne scaturiscono, nel mentre ci si appresta a compiere il complesso e affascinante lavoro di valutazione, sottolinea l'importanza della cura dei contesti quale linfa rigenerante e protettiva del benessere dei sistemi di intervento.

A concludere le due giornate gli spunti interessanti sono stati proposti dal dott. Adolfo Ceretti, Università Milano Bicocca, che ha evidenziato quale delicato compito dei Servizi quello di proporre una risposta sociale di sicurezza e dal dott. Eligio Resta, Università Roma III, che ha proposto un paradigma ecologico del sistema sociale che ha il dovere di trovare risposte a problemi che come la devianza hanno origine nella stessa. Il suo intervento ha posto una attenzione sulla matrice delle risposte da dare all'adolescente deviante, una risposta che può partire dal vertice reato ovvero "punire per ciò che ha fatto" o dal vertice adolescente ovvero "punire per quello che è", sostenendo la polifonia degli sguardi osservativi che devono poter arrivare a costruire una "narrazione" che tiene dentro l'evento reato quale "luogo delle possibilità" dove si esplorano le possibili alternative che sino a quel momento non sono state dicibili e realizzabili.

Sembra di poter cogliere in entrambe le iniziative l'impegno verso un dialogo tra mondo istituzionale e associazioni con finalità di promozione culturale nell'ambito della ricerca clinica, che si auspica possa mantenere nel tempo, attraverso l'interazione creativa di saperi differenti, un'attenzione ed un progettualità sui temi della psicologia nelle sue applicazione al settore della giustizia minorile.

Nel tentativo di rintracciare un filo rosso che attraversi i lavori di queste due iniziative, ci sembra di poter fare riferimento alla centralità del costrutto di relazione sia che si parli di valutazione psicologica all'interno dei servizi psicologici di sanità penitenziaria, sia di lavoro peritale sulle dimensioni più specifiche legate all'imputabilità. La relazione come strumento elettivo della conoscenza clinica che orienta la valutazione e al tempo stesso diventa essa stessa elemento centrale di conoscenza: il modo in cui l'adolescente sta nella relazione con lo psicologo ci dà informazioni sul suo funzionamento mentale e relazionale. Il lavoro diagnostico, pertanto, si qualifica come percorso complesso e dinamico che ha al suo centro la relazione, e non come operazione "oggettivante" che porta con sé il rischio di uno scivolamento su dimensioni nosografiche, nell'illusoria ricerca di una certezza esplicativa.

La relazione, infine, come strumento che ci permette di considerare il momento valutativo ed il momento della presa in carico come collegati in una circolarità per cui il lavoro stesso di ricostruzione e narrazione, nel rapporto con l'Altro, di una storia individuale e familiare e di un presente legato all'azione, assume una valenza trasformativa nella misura in cui costruisce senso e significati e può sollecitare una visione sul futuro.

Lucia Chiappinelli
Carmela De Giorgio

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

NOMINA NUOVO CONSIGLIERE AIPG

L'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica ha il piacere di comunicare che in sede dell'ultima Assemblea Generale dei Soci, del 10 giugno scorso, è stato nominato come membro del Consiglio Direttivo, in qualità di Consigliere, Luigi Viola, Avvocato, Foro di Lecce, Specialista in Diritto Civile, Direttore Scientifico Altalex Massimario.

••••

NOMINA NUOVO SOCIO ONORARIO AIPG

Comunichiamo con orgoglio e piacere che è entrato a far parte dell'AIPG, come Socio Onorario, il Prof. Ugo Fornari, massimo esperto di Psichiatria, Psicologia e Psicopatologia Forense (Professore ordinario di Psicopatologia Forense, Direttore Unità Operativa di Psichiatria Forense, Psicologia Giudiziaria e Criminologia Clinica, Università degli Studi di Torino).

••••

***CORSO DI FORMAZIONE IN PSICOLOGIA GIURIDICA PSICOPATOLOGIA E PSICODIAGNOSTICA FORENSE*.**
Teoria e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica in ambito Civile, Penale, Adulti e Minorile.
11° edizione

Comunichiamo che sono aperte le iscrizioni per l'11° Edizione del *Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense* che partirà il 22 gennaio 2011.
Per informazioni contattare la segreteria AIPG.

CONVEGNI

GIUNTI OS
Organizzazioni Speciali

con il Patrocinio di:

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG

Comune di Firenze

SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Sezione Regionale Toscana

USL 10 Firenze

GIORNATA DI STUDIO
LA TUTELA DEL MINORE: ASCOLTO, OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE
Il ruolo dello psicologo nel contesto giuridico civile e penale

Giovedì 1 luglio 2010
Firenze - Grand Hotel Adriatico

Segreteria Organizzativa:
GIUNTI OS
tel. 055 6236501
segreteria.formazione@giuntios.it

Programma
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Apertura dei lavori

Roberto Leonetti, USL 10 Firenze
Annalisa Monti, USL 11 Empoli e SINPIA Sezione Regionale Toscana

9.30 *Il minore nel circuito delle Adozioni Internazionali*
Valeria Cipriani, AIPG

11.00 Coffee break

11.30 *L'osservazione del minore nei casi di CTU di affidamento minorile in coppie separate*
Paolo Capri, AIPG

13.00 Pausa

14.00 *L'ascolto del minore nelle perizie in ipotesi di abuso sessuale*
Anita Lanotte, AIPG

15.30 *L'uso dell'MMPI-A nella valutazione del danno e nell'approfondimento delle caratteristiche personologiche del minore "vittima di reato*
Luigi Sardella, Università degli Studi di Siena

17.00 Compilazione del questionario di verifica

••••

CAMERA MINORILE NAZIONALE in CAMMINO

con il Patrocinio
Ordine degli Avvocati di Frosinone

CONVEGNO INAUGURALE CAMERA MINORILE IN CAMMINO

CONFLITTUALITA' DI COPPIA E AFFIDAMENTO DEI FIGLI

Venerdì 2 luglio 2010
Frosinone
Amministrazione Provinciale
Salone di Rappresentanza
Piazza Gramsci

Segreteria Organizzativa:
Avv. Maria Minotti
Dr.ssa Elena Malizia
Studio Legale Minotti
tel. 0775 850443
frosinone@cameraminorile.com
www.cameraminorile.com

Programma
15.00 Registrazione dei partecipanti
15.30 Saluti delle Autorità

Tommaso Sciascia
Presidente Tribunale di Frosinone
Conflittualità di coppia e affidamento dei figli. Prassi del Tribunale di Frosinone.

Carmela Cavallo
Presidente Tribunale Minorenni di Roma
Conflittualità di coppia e affidamento dei figli. Prassi del Tribunale per i Minorenni di Roma.

Paolo Capri
Presidente Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
Disagi sui minori conseguenti alla conflittualità della coppia genitoriale

Maria Giovanna Ruo
Presidente Camera Minorile in Cammino
La tutela dei figli nella crisi di coppia: differenze e analogie tra separazioni e divorzi – procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni

Pompilia Rossi
Avvocato in Roma
Deontologia dell'Avvocato di Famiglia

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Rocco E. Cenci, Lucia Chiappinelli, Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
da lunedì a venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 30 giugno 2010

APPENDICE

"Dio li fa e poi li accoppia? Complessità e circolarità della relazione di stalking"[7]**.**

Tabella 1. Percentuali categorie FACES III, famiglia percepita in parentesi, famiglia ideale in parentesi e grassetto.

FACES III – FAMIGLIA PERCEPITA / FAMIGLIA IDEALE			
Caotica/ disimpegnata (0%)– **(4,2%)**	Caotica/ separata (0%) – **(4,2%)**	Caotica/ connessa (12,5 %) – **(25)**	Caotica/invischiata (0%) – **(4,2%)**
Flessibile/disimpegnata (0%) – **(0%)**	Flessibile/separata (8,3%) – **(8,3%)**	Flessibile/connessa (12,5%) – **(12,5**	Flessibile/invischiata (0%) – **(0%)**
Struttu- rata/disimpegnata (4,2%) - **(4,2%)**	Strutturata/separata (12,5%) – **(4,2%)**	Strutturata/connessa (0%) – **(16,7%)**	Strutturata/invischiata (0%) – **(0%)**
Rigida/disimpegnata (41,7%) – **(8,3%)**	Rigida/separata (16,7% – **(0%)**	Rigida/connessa (4,2%) – **(0%)**	Rigida/invischiata (0%) – **(0%)**

Tabella 2. Percentuali categorie AAS.

AAS		
Evitante (62,5%)	Ambivalente (16,7%)	Sicuro (20,8%)

Auguriamo ai soci, ai nosti lettori e agli amici buone vacanze.
A presto, a settembre.

La Redazione

[7] di Serena Mastroberardino e Arianna Proietti Valentini